



# COMUNE DI CHIETI

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 14 febbraio 2020

N. 588

**OGGETTO:** Approvazione nuovo regolamento di Polizia Urbana.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di febbraio in Chieti, alle ore 9.00, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

### CONSIGLIO COMUNALE

In sessione straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti in 27 e assenti in 6.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio		X
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego		X

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa		X
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto		X
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico		X
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata	X	
29) Tacconelli Donato	X	
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco	X	

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
<b>GIAMPIETRO</b>	Giuseppe	Vice Sindaco		X
<b>BEVILACQUA</b>	Alessandro	Assessore	X	
<b>COLANTONIO</b>	Mario	Assessore		X
<b>DE MATTEO</b>	Emilia	Assessore	X	
<b>DI BIASE</b>	Carla	Assessore	X	
<b>DI FELICE</b>	Raffaele	Assessore		X
<b>LUISE</b>	Valentina	Assessore	X	
<b>SALUTE</b>	Maria Rita	Assessore	X	
<b>VIOLA</b>	Antonio	Assessore		X

Seduta del 14 febbraio 2020

Delibera n. 588

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di Polizia Urbana.

-----

IL PRESIDENTE dott. Liberato ACETO pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Prego Sindaco.

A questo punto esce Febo ed entra Giammarino. I presenti sono 27.

**SINDACO:**

Grazie Presidente. Poi lascerò anche la parola ovviamente, come è giusto che sia, al Presidente della Commissione che ha trattato questa materia nella fase preliminare alla discussione che facciamo in aula.

È un Regolamento che ho voluto fosse portato in Consiglio Comunale entro questa consiliatura, perché non tanto dovessimo noi fregiarci del fatto di averlo rifatto dopo tantissimi anni, ma perché a questo Regolamento sono collegate una serie di iniziative che appartengono alla programmazione della nostra Amministrazione che risultano essere assolutamente condizionate dall'aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana.

A cosa mi riferisco in particolare? Vado a grandi linee, non ripercorro ovviamente tutti gli articoli, ma voi sapete che con il D.L. 14/'17 il cosiddetto Decreto Sicurezza Urbana sono state introdotte una serie di misure come l'allontanamento dai luoghi ove vengono commessi taluni reati, oppure l'inasprimento delle sanzioni per l'accattonaggio molesto o per coloro che esercitano l'attività abusiva di parcheggiatore.

Ma oltre questo il D.L. prevedeva anche che ci fosse da parte delle Amministrazioni la individuazione dei luoghi dove poter applicare quello che è stato chiamato in modo assolutamente sbagliato il *daspo urbano*.

La legge individua i luoghi di generale aggregazione, noi abbiamo voluto invece inserire ulteriori luoghi seguendo quella che è la realtà della nostra città, quindi all'Art. 10 voi troverete quelli che sono i luoghi dove in modo specifico può essere applicato il cosiddetto *daspo urbano*.

C'è un'attenzione particolare per le questioni relative alla sicurezza integrata e c'è anche una nuova individuazione di attività che possono essere svolte, che vengono applicate attraverso un'ordinanza sindacale ma che con la regolamentazione in questo documento possono essere più facilmente adottate, mi riferisco per esempio alle questioni relative all'igiene urbana, al conferimento non corretto dei rifiuti, alla tenuta delle vetrine in disuso non curate, alle facciate dei palazzi abbandonati.

C'è tutta una serie di misure che riguardano il degrado urbano perché all'interno della normativa relativa alla sicurezza urbana integrata c'è ovviamente un capitolo riservato al degrado, quale elemento generatore poi anche di situazioni di pericolosità e di comportamenti di disvalore sociale.

**segue n. 588**

Quindi su questo il Regolamento si sofferma nei vari articoli, riordiniamo una serie di questioni e soprattutto diamo la possibilità a chi deve operare, Polizia Locale in primis, di farlo con uno strumento normativo aggiornato.

**PRESIDENTE Aceto:**

Grazie Sindaco. Possiamo aprire la discussione, il primo ad intervenire è il Presidente della Commissione Statuto e Regolamento il Consigliere Maurizio Costa, prego.

**COSTA:**

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti.

Volevo solamente ringraziare tutti i Commissari e nonché anche la Comandante dei Vigili Urbani che veramente ha voluto che si andasse ad aggiornare un Regolamento, come ha già spiegato il Sindaco, obsoleto per le esigenze di questa città.

Ma nel frattempo abbiamo anche apportato delle nostre idee all'interno dei parchi, come comportarsi, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle occupazioni del suolo pubblico.

Ma poi volevo sottolineare che all'interno del Regolamento è riportato anche che è vietato buttare le cicche, nonché i mozziconi di sigarette.

Questo lo siamo andati solo ad aggiornare come la nuova legge in Italia che già esiste che è vietato buttare le cicche e quant'altro, ma io lo sto solamente dicendo perché ho visto al telegiornale e anche a Sanremo che ne hanno fatto... e alle Iene che ne hanno fatto come se fosse una cosa particolare per le città.

Ma in realtà già esiste la legge, noi l'abbiamo inserita all'interno del Regolamento per cui non è che ne dovremmo andare in giro a fare delle conferenze stampa per dire che anche Chieti...

Esiste da tempo, noi l'abbiamo solo regolamentata con un Regolamento interno. Grazie.

**PRESIDENTE Aceto:**

Grazie Consigliere Costa. Ci sono interventi? Prego Consigliere Vitale.

**VITALE:**

Grazie Presidente. Io solo una domanda perché so che questo Regolamento che praticamente è un'estensione del pacchetto Sicurezza proposto e approvato dalla Lega a suo tempo quando faceva parte del Governo, siccome alcuni Comuni mi sembra Giulianova ed altri Comuni dell'Abruzzo hanno già proposto questo Regolamento, questo *daspo urbano*, è stato fatto il passaggio dal Questore per validare questo Regolamento?

Perché... (*Sovrapposizione di voci*) sì, perché è stato impugnato da parte della Questura in altre città appunto perché ci voleva un parere ufficiale da parte della Questura per quanto riguarda l'applicazione sia delle sanzioni perché, se non sbaglio, il Sindaco può applicare fino ad una settimana di *daspo* direttamente. È solo una domanda la mia.

**PRESIDENTE Aceto:**

Consigliere Marco Di Paolo, prego.

segue n. 588

**DI PAOLO Marco:**

Grazie Presidente. Diversamente da quello che pensa il mio Presidente della Commissione Regolamento di me, io invece lo ringrazio, carissimo Maurizio Costa io ti ringrazio per il lavoro che hai svolto anche in questo quinquennio, veramente hai portato e hai sviluppato, hai portato a buon fine tutto quello che ti eri programmato con l'ausilio e di concerto con i Consiglieri che fanno parte della Commissione.

Io ti ringrazio per questo e voglio ringraziare anche tutti quanti voi perché fare il Consigliere Comunale per me è stato un privilegio, siccome siamo solamente in 32 a rappresentare la città è un privilegio che mi ha dato l'opportunità di conoscere tutti quanti voi, sicuramente ha arricchito parecchio la mia conoscenza sia della città che delle persone che sono i cittadini.

Io vi ringrazio veramente perché mi avete arricchito, io non so se in futuro sarò ancora presente a rappresentare la città.

Ma il fatto che mi avete ascoltato, che mi ha ascoltato tutta la città perché tutta la città significa anche l'Opposizione e sopportato anche, me lo dice anche il mio Capogruppo Graziano Marino, mi ha dato veramente un arricchimento incommensurabile.

È proprio per questi motivi qua che io ringrazio. Prima che inizierà poi la competizione elettorale e gli animi e l'atteggiamento anche di qualcuno di pancia, allora io prima che incominci questo, poi ci sarà il confronto anche aspro nell'ambito della campagna elettorale, vi voglio lasciare il mio ringraziamento. Grazie.

**PRESIDENTE Aceto:**

Grazie Consigliere Marco Di Paolo. Ci sono altri interventi? Consigliere Mario De Lio, prego.

**DE LIO:**

Grazie Presidente. Io ritengo che il lavoro fatto in Commissione sia un lavoro che ha dato ascolto a tutta la Commissione, quindi sia Consiglieri di Minoranza che Consiglieri di Maggioranza, unitamente alla Comandante ecc. abbiamo letto gli articoli e laddove vi era da modificarli perché il Regolamento era obsoleto, quindi andavano adeguati alla normativa sono stati adeguati.

Ritengo comunque che questo Regolamento, così come tutti gli altri Regolamenti, vadano monitorati e non arrivare all'ultimo momento quando ormai quel Regolamento non è manco più idoneo a stare in piedi, vadano rivisti e attenzionati.

Per cui questo come altri Regolamenti deve essere oggetto di monitoraggio continuo affinché si possano cambiare o modificare sulla base delle normative che verranno, sulla base di quante sono le esigenze della città di andare subito ad intervenire sui Regolamenti. Grazie.

**PRESIDENTE Aceto:**

Grazie Consigliere De Lio. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi chiudiamo la fase della discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto.

(Intervento f.m.) sì, chiedo scusa, c'era una domanda fatta dal Consigliere Vitale a cui il Sindaco deve dare una risposta, prego Sindaco.

segue n. 588

**SINDACO:**

Grazie Presidente. Sulla procedura da seguire, nel nostro caso si tratta di Regolamento di Polizia Urbana che non fa altro che trasfondere in norma comunale delle norme già esistenti a livello nazionale su diverse tipologie di fonti normative, D.L. 14/'17, Codice penale per quanto riguarda i reati contro il patrimonio e soprattutto non può modificare quelle che sono le procedure già previste dalle norme.

Nel caso del daspo e del divieto di avvicinamento o di frequentazione dei luoghi per 7 o più giorni la procedura è quella prevista dalla legge, cioè gli Agenti di Polizia locale piuttosto che gli Agenti di Polizia elevano la contravvenzione alle norme, quindi contestano la condotta al soggetto, a quel punto il Questore e solo il Questore può fare il daspo, non è il Sindaco in realtà che fa il daspo, è il Questore che può fare il daspo per l'allontanamento e a noi spetta soltanto la vigilanza sul rispetto del daspo insieme alle altre Forze di Polizia che esistono.

Però il Regolamento non deve essere osservato... (Intervento f.m.) no, non serve il parere preventivo su questo, abbiamo parlato anche con il Capo di Gabinetto, ora mi sfugge il nome, per verificare il Regolamento e quindi è stato comunque anche visto l'iter attraverso una interlocuzione tra il Comandante della Polizia Locale e la Questura.

**PRESIDENTE Aceto:**

Possiamo chiudere la fase della discussione se non ci sono altri interventi. Chiudiamo.

Per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, votiamo.

Prego Segretario.

**Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera di cui all'oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata, avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:**

presenti	26 (esce Di Pasquale)
votanti	18
favorevoli	18 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo M., D'Ingiullio, Donatelli, Fusilli, Marino, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Russo, Tacconelli, Troiano, Vitale e il Sindaco)
Astenuti	8 (Argenio, D'Arcangelo, Di Paolo B., Giammarino, Marzoli, Rispoli, Sablone e Zappalorto)

-----

**Subito dopo il Presidente pone a votazione per appello nominale la immediata eseguibilità del provvedimento e, all'esito del voto, la dichiara approvata, avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:**

presenti	26
votanti	19

segue n. 588

favorevoli	19 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo M., D'Ingiullo, Donatelli, Fusilli, Marino, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Tacconelli, Troiano, Vitale e il Sindaco)
Astenuti	7 (Argenio, D'Arcangelo, Di Paolo B., Giammarino, Marzoli, Sablone e Zappalorto)

-----

**PRESIDENTE Aceto:****Alle ore 11:10 chiudiamo i lavori di Consiglio Comunale.**

Auguro a tutti una buona giornata.

-----

La delibera approvata è la seguente:

**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso:**

- che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni ed anche al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- che il vigente regolamento è stato approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 3244 del 13 febbraio 1939 e n. 3499 dell'11 marzo 1939 e s.m.i., e che pertanto non risulta essere adeguato alle mutate esigenze della popolazione né al nuovo quadro normativo di riferimento per gli enti locali;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, in modo da renderlo coerente con le attuali esigenze del territorio;

**Considerato** che il Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità ha preso contatti con tutti i Settori comunali, al fine di acquisire le disposizioni a cui ciascuno di essi si attiene in ordine alle proprie competenze, ovvero in materia di sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di pubblici esercizi, di manifestazioni, di decoro urbano, di tutela ambientale, di quiete pubblica, di gestione dei rifiuti;

**Considerato**, inoltre, che sono state acquisite anche tutte le ordinanze sindacali, emanate con lo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità e per garantire la sicurezza urbana, come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, e che esse sono state riportate nel nuovo Regolamento, al fine di poter avere un quadro completo delle norme da far rispettare;

**Considerato**, altresì, che sono state recepite anche le recenti normative in merito alla sicurezza dei luoghi pubblici;

**Rilevato** che, a seguito di tutte le suddette informazioni conseguite, è stata predisposta una bozza del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che risulta attuale e più adatta alle nuove esigenze;

**Segue n. 588**

**Dato atto** che tale nuovo Regolamento appare in linea con gli obiettivi dell'amministrazione ed utile a soddisfare le necessità della comunità in quanto finalizzato a salvaguardare la convivenza civile e la tutela della qualità della vita;

**Considerato** che la competente Commissione Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunita varie volte per discutere del nuovo Regolamento, con particolare riferimento ad alcuni specifici articoli, formulando osservazioni e rilievi;

**Preso atto** del parere espresso dalla suddetta Commissione Consiliare nell'ultima seduta riguardo alla versione finale del nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

**Dato atto**, inoltre, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, e pertanto non è sottoposta al parere di regolarità contabile;

**Visto** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 e in particolare l'art. 42, c.2°, lett. a);

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il nuovo regolamento di Polizia Urbana, composto da n. 80 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo regolamento approvato con la presente deliberazione e che a tale data si intendono abrogate tutte le altre precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti o in contrasto con le stesse materie;
3. di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

oooooooo

588-

# COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

## Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Urbana.**

Pareri previsti dall'art. 49 com. 1 del D.Lgs. n. 267/2000


Il sottoscritto Dott.ssa Donatella Di Giovanni, Comandante della P.M., ai sensi dell'art. 49 com. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla proposta di delibera in oggetto.

Data 13-12-2013



Il Comandante della P.M.  
Ten. Col. Avv. *Donatella Di Giovanni*

---



Comune di Chieti



588.

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA

---

Approvato con deliberazione di C.C. n.      del

---

## INDICE

588

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Finalità
- Articolo 2: Oggetto e applicazione
- Articolo 3: Definizioni
- Articolo 4: Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 5: Funzioni di vigilanza ed accertamento delle violazioni
- Articolo 6: Ambito di applicazione
- Articolo 7: Sanzioni

### TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Articolo 8: Comportamenti vietati
- Articolo 9: Altre attività vietate
- Articolo 10: Tutela del decoro di particolari luoghi
- Articolo 11: Accattonaggio e questua
- Articolo 12: Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Articolo 13: Collocamento di targhe, orologi e lapidi

### TITOLO III SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 14: Definizioni
- Articolo 15: Autorizzazioni e concessioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 16: Occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione
- Articolo 17: Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 18: Occupazione temporanea di suolo pubblico per esposizione di merci e oggetti ornamentali
- Articolo 19: Occupazioni temporanee per merci non alimentari
- Articolo 20: Occupazioni temporanee per merci alimentari
- Articolo 21: Prescrizioni, sanzioni ed esclusioni
- Articolo 22: Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 23: Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 24: Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Articolo 25: Occupazioni per traslochi
- Articolo 26: Occupazione di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti
- Articolo 27: Occupazioni di altra natura
- Articolo 28: Prescrizioni sulle occupazioni
- Articolo 29: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
- Articolo 30: Luminarie
- Articolo 31: Delimitazione d'area di sosta privata
- Articolo 32: Disposizioni di carattere generale

#### **TITOLO IV NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

Articolo 33: Atti vietati su suolo pubblico

Articolo 34: Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

#### **TITOLO V NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

Articolo 35: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

Articolo 36: Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Articolo 37: Manutenzione degli edifici e delle aree

Articolo 38: Manutenzione aree e terreni privati

Articolo 39: Strade campestri

Articolo 40: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Articolo 41: Marciapiedi e portici

Articolo 42: Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato a tutela del decoro urbano

Articolo 43: Sgombero neve

Articolo 44: Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Articolo 45: Obbligo di pneumatici da neve o di catene a bordo

Articolo 46: Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 47: Rifiuti

Articolo 48: Nettezza del suolo pubblico

Articolo 49: Raccolta differenziata di carta, cartoni ed involucri cartacei

Articolo 50: Lavatura ed esposizione biancheria nel centro storico

Articolo 51: Panni e tappeti sulle finestre e balconi

Articolo 52: Depositi in proprietà privata

Articolo 53: Baracche e orti

Articolo 54: Ordini di riparazione

Articolo 55: Cortei, cerimonie e riunioni

Articolo 56: Manifestazioni

Articolo 57: Cortei funebri

#### **TITOLO VI TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA**

Articolo 58: Prevenzioni incendi ed infortuni

Articolo 59: Accensione di fuochi

Articolo 60: Emissioni di odori, gas, vapori e fumo

Articolo 61: Emissioni ed esalazioni

Articolo 62: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Articolo 63: Detenzione di materiale infiammabile

Articolo 64: Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Articolo 65: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

Articolo 66: Segnalazioni per verniciature  
Articolo 67: Lotta agli insetti nocivi e molesti  
Articolo 68: Trasporto di oggetti pericolosi  
Articolo 69: Atti contrari alla sicurezza

588-

## **TITOLO VII DELLA QUIETE PUBBLICA**

Articolo 70: Disposizioni generali  
Articolo 71: Rumori molesti ed emissioni sonore  
Articolo 72: Dispositivi acustici antifurto  
Articolo 73: Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili  
Articolo 74: Lavoro notturno  
Articolo 75: Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

## **TITOLO VIII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI**

Si rimanda integralmente al Regolamento per la Tutela degli Animali , approvato con delibera di C.C. n. 806 del 13.04.2015.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Articolo 76: Concimazioni e diserbanti  
Articolo 77: Sciupio dell'acqua potabile

## **TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Articolo 78: Carovane di nomadi, zingari e giostrai

## **TITOLO XI ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE**

Articolo 79: Abrogazioni  
Articolo 80: Entrata in vigore

## DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la vivibilità e il decoro dell'ambiente urbano, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

**Art. 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - occupazione di aree e spazi pubblici;
  - acque interne;
  - quiete pubblica e privata;
  - esercizi pubblici
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere, ivi comprese le alberature stradali;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane monumentali;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al

Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

588 -

#### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza, in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta sempre comunque nel rispetto della normativa di cui alla L. 241/90 e succ. mod.
6. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
7. Il settore competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5 - Funzioni di Vigilanza ed accertamento delle violazioni**

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sono incaricati i componenti della Polizia Locale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche. Si intende come "luogo pubblico" o "suolo pubblico", oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi o il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree

di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico, o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un provvedimento espropriativo.

2. E' fatta salva l'applicazione delle norme statali e regionali.

588

#### **Art. 7 – Violazioni**

1. Le violazioni di disposizioni del Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o Regolamenti speciali e fatta salva l'azione penale per i fatti costituenti reato, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., nonché in attuazione di provvedimenti sindacali vigenti e dei provvedimenti da parte degli organi comunali competenti.
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
6. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **TITOLO II**

#### **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

##### **Art. 8 - Comportamenti vietati**

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città e' vietato:

1. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati, i manufatti, gli alberi o gli arbusti;

2. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
3. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, recinzioni di qualsiasi tipo, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
4. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, alberature ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
5. gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;
6. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
7. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito dalle norme di sicurezza vigenti;
8. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
9. immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche o negli specchi d'acqua o farne altro uso improprio, come gettare pietre e detriti o sporcarle;
10. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti;
11. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
12. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
13. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
14. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
15. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè compiere atti di pulizia personale e soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
16. esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a dorso e/o piedi nudi;
17. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
18. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
19. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
20. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal C.d.S.;
21. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
22. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

588-

## **Art. 9 - Altre attività vietate**

588

A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

1. occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;
2. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato all'autorizzazione;
3. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
4. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
5. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
6. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
7. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata o in caso di particolari ricorrenze.
8. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

## **Art. 10 - Tutela del decoro di particolari luoghi**

1. Così come disposto nell'art. 9 del D.L. 14/2017, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, è fatto divieto a chiunque di porre in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici.
2. Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dalla Legge 48/2017 e ss.mm.ii. , sono individuate le seguenti aree e zone meglio specificate negli allegati:
  - a) Zone all'interno delle ZTL e Zona Centro
  - b) Stazione Ferroviaria, terminal bus di Via A. Herio e Piazza Falcone e Borsellino e aree di stazionamento bus;
  - c) Luoghi di culto (100 metri prima e dopo ingresso);
  - d) Musei (area prospiciente);
  - e) Villa Comunale;
  - f) Plessi scolastici pubblici e privati (100 metri prima e dopo ingresso);
  - g) Centri commerciali e supermercati (area parcheggio a servizio clienti).
3. La violazione di cui al comma 1. comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di

cui all'art. 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al punto 3. saranno destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

588

#### **Art. 11 - Accattonaggio e questua**

Salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 669 bis del codice penale:

1. E' vietato l'accattonaggio sull'intero territorio comunale.
2. E' vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, bambini, cuccioli lattanti o da svezzare, animali femmine gravide o in allattamento, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
3. La violazione del presente comma, fatte salve eventuali responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comporta la sanzione accessoria della confisca dell'animale. Gli Organi di Vigilanza provvedono al sequestro immediato degli animali rinvenuti nelle suddette circostanze e ne curano il ricovero presso il canile rifugio previo transito per la struttura sanitaria pubblica (canile sanitario A.S.L.) o altre strutture adeguate.
4. E' vietata "la mendicizia realizzata da soggetti con modalità invasiva, rappresentata dall'utilizzo di strumenti musicali tipo fisarmonica, mandolino, chitarre ecc..., con cui in modo insistente, reiterato e fastidioso, si avvicinano avventori di bar e ristoranti, disturbando la tranquillità dei cittadini e la regolarità di svolgimento delle attività di somministrazione, con contribuzione al progressivo decremento della qualità del decoro urbano".
5. E' vietato su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'accattonaggio e la mendicizia molesti ed invasivi in particolare se posti in essere con le seguenti modalità:
  - a) mendicizia realizzata mediante l'utilizzo di minori, anche di piccolissima età e con menomazioni fisiche;
  - b) mendicizia realizzata mediante l'utilizzo di animali, anche di grossa taglia, da parte di soggetti per lo più collocati sull'asfalto e sui gradini dei negozi, delle chiese e di altre strutture pubbliche, simulando la necessità di ottenere denaro per assicurare mantenimento degli animali e provocando stati di immotivato sentimento di pietà, con progressiva perdita di decoro urbano e della percezione del senso di sicurezza individuale;
  - c) mendicizia realizzata da soggetti con modalità invasiva, rappresentata dall'utilizzo di strumenti musicali tipo fisarmonica, mandolino, chitarre ecc., con cui, in modo insistente, reiterato e fastidioso, si avvicinano avventori di bar e ristoranti, disturbando la tranquillità dei cittadini e la regolarità di svolgimento delle attività di somministrazione, con contribuzione al progressivo decremento della qualità del decoro urbano;
  - d) mendicizia realizzata in modo invasivo da soggetti che evidenziano malformazioni agli arti e/o con simulazione di gravi difficoltà di deambulazione, con l'intento di suscitare sentimenti di pietà e provocare la dazione di denaro.
6. E' altresì vietato l'accattonaggio e la mendicizia, ancorché non molesti, nei seguenti luoghi:
  - a) in prossimità e all'interno di ospedali;
  - b) in prossimità o all'interno di uffici pubblici;

- c) in prossimità di monumenti, musei, cimiteri, parcheggi pubblici, ristoranti.
7. Sull'intero territorio comunale è vietato chiedere denaro nei pressi degli incroci stradali.
  8. E' altresì vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre attività simili in corrispondenza degli impianti semaforici e/o degli incroci stradali. E', inoltre, vietato effettuare la vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.
  9. E' vietato l'esercizio di "accompagnatori di carrelli della spesa" posto in essere da soggetti che causano reiterati disturbi ai clienti dei supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dalla normativa vigente.
  10. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

### **Art. 12 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa**

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio e dal vigente Piano Generale Impianti Pubblicitari.
3. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi come previsto dall'art. 23 C.d.S.

### **Art. 13 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi**

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge, del Piano Generale Impianti Pubblicitari e di quanto disposto nel Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente.

## **TITOLO III**

### **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 14 - Definizioni**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - le aree e gli spazi di dominio pubblico;

- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
  - i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
  4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
  5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
  6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione, anche in forma precaria, non sia necessario conseguire un titolo edilizio.
  7. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la libera fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia stato debitamente autorizzato e concesso.
  8. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari di illuminazione, quadri della pubblica affissione o quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
  9. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 15 - Autorizzazioni e concessioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni di spazio pubblico devono essere effettuate previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.
2. Nessuno può occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale. E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico e devono essere collocati in modo da non arrecare intralcio al libero transito.
3. Il titolare dell'occupazione ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per manifestazioni ed attività, all'interno della Villa comunale, non organizzate dal Comune di Chieti, anche se patrocinate dallo stesso Ente, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- l'accesso veicolare è consentito unicamente ad autoveicoli leggeri da trasporto (tipo Ape Piaggio nelle varie versioni, Fiorino e Doblò Fiat o analoghi) o ad autocarri che a pieno carico non superino i 35 q.li di peso, preventivamente autorizzati dal Servizio Traffico, purchè scortati da un moviere che ne anticipi il passaggio;
- fasce orario in cui sono consentite le attività di accesso, trasporto, installazione e smontaggio delle strutture, degli allestimenti e degli arredi destinati allo scopo:
  - ore 0,00 – 09,00
  - ore 14,00 – 16,00
  - ore 24,00 – 02.00

588-

direttamente dall'accesso più prossimo che, nel caso della Villa Comunale, corrispondono ai seguenti: da Viale IV Novembre (zona Casina dei Tigli) – da Viale IV Novembre (zona Iaghetti) – da Via Costanzi (zona Ospedale Militare);

- divieto all'utilizzo di aree che non siano pavimentate o, quantomeno, brecciate;
  - apposizione di opere provvisoriale, all'atto della installazione e dello smontaggio delle strutture, al fine di delimitare fisicamente l'area dal contesto ed evitare pericolose interferenze con i fuitori del Parco;
  - obbligo di distanza minima di m. 1,00 di installazione delle strutture da arredi, aiuole, essenze arboree ed arbustive;
  - obbligo di utilizzo di ripartitori di carico e/o di protezione della pavimentazione delle strutture di sostegno e dagli ancoraggi tramite l'utilizzo di tavolame di spessore di cm. 4 o di idonei dischi/piastrelle di gomma o analoghe;
  - obbligo alla protezione ed evidenziazione a terra di cavi elettrici ed analoghi con specifiche canaline-dosso, pedane passacavo o analoghi mezzi che non interferiscano pericolosamente con il transito pedonale;
  - obbligo, in caso di utilizzo di generatore di energia elettrica a norma, di apposita pavimentazione in pvc per la protezione del terreno e delle pavimentazioni;
  - divieto di ancoraggio delle strutture da installare sia a terra che a qualsiasi essenza vegetale;
  - obbligo a garantire, in ogni caso, vie di transito di larghezza non inferiore a m. 3,50;
  - divieto di cotture di cibi;
  - divieto di emissione di fumi nei pressi della vegetazione;
  - divieto di utilizzo di oli, di qualsiasi agente chimico e/o colorante;
  - obbligo di approntamento di cestini o cestoni per la raccolta di rifiuti e relativo conferimento previ accordi con il gestore ecologico comunale;
  - obbligo di ripristino delle condizioni di pulizia sull'intero parco/giardino da tutti i rifiuti conseguenti la realizzazione della manifestazione.
5. L'organizzazione della manifestazione o evento all'interno della Villa Comunale si fa carico di quanto segue:
- assume in proprio ogni onere e responsabilità inerente la garanzia sulla sicurezza sia nell'allestimento delle strutture che nella fruizione dei luoghi interessati dalle attività autorizzate;
  - assume a proprio carico sia la responsabilità dell'integrità di quanto preesistente (essenze vegetali, manufatti, pavimentazioni, arredi ed impianti) sui luoghi interessati dalle attività autorizzate che ogni onere connesso al loro controllo nelle ore di utilizzo;
  - accerta e dichiara l'inesistenza di qualsiasi interferenza od ostacolo al libero utilizzo delle aree interessate dalle attività autorizzate e che possano creare pregiudizio alla realizzazione della manifestazione o evento;

- assicura che provvederà alla raccolta di tutti i rifiuti entro le successive tre ore dalla conclusione della manifestazione e di tutti gli allestimenti, al ripristino dello stato originario dei luoghi entro le successive nove ore.
- 6. Si fa salva ogni altra e diversa valutazione in ordine alla realizzazione di particolari e straordinarie attività o eventi, indipendentemente dalla durata, che coinvolgano in modo rilevante gli spazi della Villa comunale.
- 7. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

588-

#### **Art. 16 - Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione**

1. L'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari può essere concessa ai negozi di vendita e pubblici esercizi.
2. E' sempre richiesta l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari.
3. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare l'autorizzazione.
4. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni con tavoli e sedie destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune, corredata da:
  - a) Planimetria con l'indicazione delle dimensioni e caratteristiche dell'occupazione;
  - b) Ubicazione dell'area da occupare;
  - c) Durata dell'occupazione subordinata comunque al rilascio di apposita autorizzazione integrativa alla somministrazione;
5. Qualora l'occupazione venga effettuata in area condominiale gravata da servitù di pubblico passaggio, è sempre necessario presentare il parere favorevole dell'amministratore condominiale o comunque dei proprietari.
6. Nel caso di occupazione con tavoli e sedie in area privata da parte di pubblici esercizi o negozi di vendita è sempre necessario presentare al Comune un'autodichiarazione corredata da quanto indicato al precedente comma 4, punti 1, 2 e 3, nonché dal parere favorevole del proprietario dell'area o, se area condominiale, dell'amministratore condominiale.
7. Le occupazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo devono cessare o comunque essere rese riutilizzabili entro le ore 24 di ogni giorno, salvo espressa deroga rilasciata dal Comune.
8. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 17 - Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via/ o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o,

quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli e nei casi previsti dalla vigente normativa, dai competenti uffici preposti alla tutela.
4. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 18 - Occupazione temporanea di suolo pubblico per esposizione di merci e oggetto ornamentali**

1. Ai titolari di attività commerciali al dettaglio su area privata e pubblica, per esposizione di merci e/o a carattere ornamentale, può essere concessa l'autorizzazione temporanea ad occupare suolo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2018. Si considera temporanea, ai sensi del Regolamento Tosap, l'occupazione di suolo pubblico la cui durata sia inferiore all'anno solare.
2. L'occupazione deve ricadere sul fronte dell'esercizio, o del vano di pertinenza nel caso dei chioschi, per una larghezza massima corrispondente a quella del vano maggiorata di mt 1 per ogni estremità e per una sporgenza massima di mt 1. È possibile concedere inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni e in eventuale deroga, l'occupazione nelle immediate adiacenze dell'esercizio o del chiosco di un'area della superficie massima di mt 5X5;
3. L'occupazione non può comportare riduzione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli, nè arrecare intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine dei portatori di handicap. In relazione a ciò non potranno essere concesse autorizzazioni per una larghezza superiore alla meta' del marciapiede e/o quando a seguito dell'occupazione la residua parte del marciapiede e/o passaggio pedonale siano di larghezza inferiore a mt 1,20 e/o la circolazione pedonale sia particolarmente intensa tale da non poter garantire la agevole circolazione dei pedoni ed in particolare delle persone con impedita o limitata capacità motoria.
4. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli a meno che le condizioni della strada non consentano di fatto che l'occupazione avvenga senza creare nocimento alla circolazione veicolare e al passaggio pedonale. Restano espressamente vietate le occupazioni ricadenti nelle aree interdette di cui all'articolo 20 del D.Lgs 285/1992.
5. Le attrezzature esterne adoperate per l'esposizione delle merci e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà e dovranno pertanto possedere requisiti di

- agevole asportabilità. Nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.
6. Durante le ore di chiusura la merce deve essere ritirata all'interno delle rispettive attività o in locali pertinenti. Ove le condizioni dell'area lo permettano le attrezzature e gli espositori, qualora non ricollocati nei locali, possono essere ritirati in adiacenza ai muri perimetrali dell'esercizio, per una sporgenza massima di cm 80 e/o per un'occupazione massima in adiacenza di mt 1X1. (Di questo deve risultare nell'autorizzazione).
  7. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.
  8. Gli esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree temporaneamente occupate. Può, inoltre, essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico un conveniente numero di idonei porta rifiuti, e di provvedere al loro sollecito svuotamento e pulizia, anche all'esterno del locale, sempre che ne esista la possibilità ai fini della viabilità e del decoro.
  9. L'area temporaneamente posta in concessione non può mai configurarsi quale ampliamento della superficie di vendita dell'esercizio o del chiosco, essendo tale eventualità sottoposta a denuncia o autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 11/2008. Conseguentemente nell'area concessa non possono essere collocati banchi e scaffalature e la stessa non può essere adoperata per la conduzione e la conclusione delle operazioni di vendita. Inoltre l'area occupata non può mai superare il limite del 25% della superficie di vendita autorizzata.
  10. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 19 - Occupazioni temporanee per merci non alimentari**

1. Fatte salve le restanti prescrizioni di carattere generale sulle occupazioni temporanee di cui alla precedente rubrica, le occupazioni finalizzate all'esposizione di merci non alimentari con espositori, vetrinette, bacheche o altre attrezzature di servizio di tipo mobile e precario possono essere concesse, su esplicita e motivata richiesta, in deroga alle disposizioni sulle distanze fino a un massimo di sporgenza dai muri perimetrali di mt 3.
2. Le occupazioni con oggetti ornamentali facilmente rimovibili quali fioriere, vasi ecc. sono ammesse nelle stesse aree in cui è consentita l'esposizione di prodotti commerciali, purché non rechino intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
3. La tipologia ed il collocamento delle strutture, incluse quelle ornamentali, deve essere preventivamente approvata dall'Ente che, anche avvalendosi della consulenza dell'ufficio urbanistico, valuta la conformità delle strutture con l'arredo ed il decoro urbani, nonché della eventuale pericolosità delle stesse.
4. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 20 - Occupazioni temporanee per merci alimentari**

Oltre ad adeguarsi alle prescrizioni generali anzidette i titolari di concessioni temporanee per esposizione di merci alimentari devono:

1. rispettare la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria e in particolare tutte le disposizioni e le prescrizioni contenute nella Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 ad oggetto "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dal Regolamento (CE) 852/2004.
2. Adottare ogni misura necessaria a garantire la perfetta conservazione degli alimenti, mantenendone la giusta temperatura ed evitandone la contaminazione.
3. Esporre i prodotti alimentari posti in vendita ad un'altezza minima di cm 70 da terra, in idonee strutture realizzate in materiali lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, escludendo tassativamente l'utilizzazione di appoggi e collocazioni di fortuna su muri o altri elementi d'arredo urbano.
4. I titolari di autorizzazioni al commercio di generi alimentari in sede privata e su area pubblica che utilizzino strutture espositive mobili e temporanee hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Capitolo III allegato al Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, richiedendo, laddove necessario, apposita integrazione della registrazione dell'attività presso il SIAN della competente ASL.
5. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 21 - Prescrizioni, sanzioni ed esclusioni**

1. Limitatamente ai casi di evidente inosservanza delle più elementari norme di decoro urbano, è data facoltà al Dirigente del settore comunale competente, avvalendosi delle competenze in materia di vigilanza e d'ispezione del Comando di Polizia Municipale, di emanare, per le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico già rilasciate, prescrizioni di adeguamento alle norme e alle limitazioni fissate ai punti precedenti.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 15, 16 e 17, non riconducibili a specifica normativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Nei casi in cui l'inosservanza si configuri quale occupazione abusiva o mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, si applica la sanzione pecuniaria da 173 a 695 euro ivi prevista, con pagamento in misura ridotta di € 173. Infine, qualora si configuri la violazione di una o più disposizioni di cui al Regolamento (CE) 852/2004, si applicano le sanzioni specificamente previste dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193. Per le norme procedurali d'irrorazione delle sanzioni si rimanda al Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Gli art. 15, 16 e 17 non si applicano alle occupazioni autorizzate per lo svolgimento di attività di somministrazione ai sensi del comma 113 della Legge Regionale 11/2008 e a quelle connesse a manifestazioni occasionali quali fiere e mercatini o a manifestazioni istituzionali.

#### **Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può

- essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico.
  3. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
  4. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
  5. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
  6. Per la collocazione dei mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Piano Generale Impianti Pubblicitari e dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione agli uffici competenti nonchè quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere comunicata almeno 10 giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
3. La Polizia Locale può disporre eventuali variazioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
4. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telegramma o e-mail, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
5. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.
6. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
7. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.
8. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 24 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione.
2. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1. e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
5. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 25 - Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Servizio Polizia Locale e Viabilità, con l'indicazione del luogo, del relativo ingombro e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, il Servizio Polizia Locale e Viabilità predispone apposita ordinanza per la regolamentazione della sosta e del transito veicolare, ovvero un provvedimento di autorizzazione a sostare in un luogo ove vige il divieto di sosta, prevedendo apposite prescrizioni onde evitare intralcio alla viabilità veicolare e pedonale.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco abbiano una durata superiore alle 6 ore il Servizio Polizia Locale e Viabilità provvede anche al rilascio del provvedimento autorizzativo per occupazione suolo pubblico, previo pagamento della quota stabilita.
4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
5. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 26 - Occupazione di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti**

1. Chi esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni ó rottami. Tali operazioni devono

eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.

3. Ogni sorta di accantieramento, ponteggio o opera provvisoria finalizzata alla manutenzione oppure alla realizzazione di lavori pubblici o privati va apprestata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed, in particolare, di quanto previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i. nonché gli allegati tecnici dello stesso decreto).
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombera da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.
6. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 27 - Occupazioni di altra natura**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Piano Generale Impianti Pubblicitari e dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
4. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.
5. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
6. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 28 - Prescrizioni sulle occupazioni**

1. Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:
  - limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
  - compiere le opere di difesa necessaria e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
  - apporre la segnaletica necessaria quando l'occupazione deve durare sino a notte;

- ridurre in pristino stato il terreno occupato.
- 2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 29 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate di edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili, per tutta la loro durata.
2. Addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi entro 7 giorni dal termine della cerimonia a cui fanno riferimento.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 30 - Luminarie**

1. La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva segnalazione di inizio attività da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6/5/40 n° 635.
2. Chiunque sia incaricato dei lavori è tenuto a presentare all'ufficio Cultura del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CE/CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad una altezza non inferiore a m. 6,00 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e m. 3,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Negli allestimenti non possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, al fine di evitare che gli stessi vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie, la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
6. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 31 - Delimitazione d'area di sosta privata**

Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale, in conformità alle vigenti norme in materia.

**Art. 32 - Disposizioni di carattere generale**

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale.
2. In particolare è proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami e foglie provenienti da luoghi privati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino.
4. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti.
5. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
7. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc, che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
8. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
9. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.
10. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

**TITOLO IV****NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO****Art. 33 - Atti vietati su suolo pubblico**

Sul suolo pubblico è vietato:

1. utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume, urlare, gridare o comunque emettere suoni di particolare intensità. L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio -

- televisivi e strumenti che comunque emettano suoni, è vietato dalle ore 24,00 alle ore 7,00, fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale in materia di inquinamento acustico e dal Regolamento Acustico comunale;
2. e' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, di qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere;
  3. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone, cose o animali, o comunque imbrattare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
  4. eseguire giochi, lanciare sassi od altri oggetti, allo stato solido o liquido, in luogo pubblico o privato, che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia, mettere in pericolo, o bagnare o imbrattare persone, animali o cose o comunque arrecare fastidio a chiunque;
  5. il lancio, la distribuzione, l'apposizione su parabrezza o sui lunotti posteriori dei veicoli o sulle alberature, di volantini o di altro materiale divulgativo che, disseminato per la città, comprometterebbe l'opera di pulizia, di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani. La libera distribuzione di volantini o avvisi è consentita, nel pubblico interesse, solo quando si tratti di comunicazioni alla cittadinanza effettuate da Enti Pubblici e da Aziende erogatrici di Pubblico servizio, ovvero quando sia promossa da Associazioni sindacali, politiche, religiose e culturali. Per la pubblicità elettorale vige la normativa di riferimento;
  6. il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree appositamente attrezzate. Nei suddetti luoghi è inoltre vietato, ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree attrezzate. In tali aree è consentita la sosta di camper o roulotte solo per finalità turistiche e per il tempo strettamente necessario a tale scopo;
  7. lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, nonché lo scarico delle stesse nelle bocchette di scolo delle acque piovane e nella pubblica fognatura;
  8. la circolazione con acceleratori di velocità (pattini, trampoli, skateboard e simili) eccetto che nei tratti e zone ove il loro uso sia stato autorizzato con apposita segnaletica;
  9. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere, o utilizzare le loro acque per lavarsi o per l'abbeveraggio di animali;
  10. guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
  11. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero si ostruiscano le soglie degli ingressi;
  12. soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
  13. sputare;
  14. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
  15. fatto salvo quanto previsto in tema di danneggiamento di opere pubbliche, salire sui monumenti esterni od accedervi laddove sia possibile;
  16. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente dello spazio pubblico;

17. gettare sigarette o gomme masticate, o lasciare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
18. ancorare biciclette ed altro all'arredo urbano, ai pali, ai lampioni, agli alberi o ai segnali stradali, ove siano presenti le apposite rastrelliere. Nei luoghi ove non siano presenti rastrelliere nelle vicinanze, l'ancoraggio di veicoli non deve costituire intralcio alla circolazione degli utenti deboli della strada, ma deve essere comunque limitata nel tempo;
19. All'interno della ztl e area pedonale, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in tutti i giardini e parchi pubblici è vietato:
  - a) consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi esterni assegnati agli esercizi di somministrazione ivi esistenti, ovvero nelle aree adiacenti gli stessi, e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;
  - b) abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere;
  - c) Su edifici privati, in mancanza d'esplicito consenso dei proprietari, è vietato apporre manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
20. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

#### **Art. 34 - Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico**

Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico, su terreni agricoli e boschivi, sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:

1. circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta. Dal divieto sono esclusi i veicoli di Polizia, Carabinieri, Corpo di Polizia Locale, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozelle per invalidi e per bambini, biciclette e veicoli giocattoli per bambini, nonché i mezzi appositamente autorizzati;
2. transitare con cavalli, ad eccezione di quelli appartenenti alle forze armate, in occasione di particolari manifestazioni istituzionali;
3. accedere all'interno di aiuole, aree di decoro, spartitraffico e rotatorie ancorchè non sistemate a verde;
4. asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
5. rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
6. accendere fuochi ivi compresi quelli pirotecnici;
7. bivaccare, sdraiarsi sui sedili e comunque utilizzare gli stessi per usi diversi da quelli previsti;
8. abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
9. utilizzare, da parte di chi abbia compiuto i 14 anni, le strutture di gioco riservate ai bambini, reso edotto da appositi cartelli all'ingresso dei parchi;
10. trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;

11. svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico spettacolo senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o del luogo in cui si svolge della attività;
12. l'utilizzo di oli, carburanti, coloranti e qualsiasi altro agente chimico;
13. la cottura di cibi;
14. tenere comportamenti o svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o a uso pubblico.
15. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

## TITOLO V

### NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

#### **Art. 35 - Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere**

1. Fatto salvo quanto dettato dal Regolamento comunale edilizio, e salvo quanto disposto dall'art. 677 c.p., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di ordine, efficienza e decoro: le facciate degli edifici, porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti, recinzioni di aree o immobili, alberature ed arbusti che si affacciano su pubblica via o sono da essa visibili.
2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso. Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere alla messa in sicurezza dell'area sottostante.
3. I proprietari, locatari o concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori dei terreni, delle aree libere e delle aree cortilive hanno l'obbligo di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiali di qualsiasi natura, da offrire rifugio ad animali che siano potenziali pericoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari. Agli stessi è fatto obbligo di tenere le aree in questione pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi ed il ristagno delle acque; in particolare è fatto obbligo di mantenere comunque sfalciata una fascia di almeno 5 metri di profondità nelle zone fronteggianti le aree pubbliche.
5. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi e dei portici adiacenti e/o prospicienti alle rispettive proprietà. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali,

ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

6. In caso di non utilizzo degli edifici, i proprietari o chi ne ha la disponibilità, dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive, chiudendo efficacemente tutte le zone d'accesso.
7. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

588-

#### **Art. 36 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi**

1. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
2. tenere pulite le facciate degli edifici che prospettano sulla pubblica strada da scritte o da tutto ciò che genera degrado;
3. tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrine;
4. tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade o eventualmente oscurare completamente le vetrine stesse con pannelli dai colori monocromi tenuti in modo che gli interni non siano visibili;
5. mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che comunque devono essere mantenute prive da ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento delle attività commerciali in altro luogo e della offerta di vendita o locazione.
6. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

#### **Art. 37 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
2. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
4. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche e intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombrere da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

7. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

588-

### Art. 38 - Manutenzione aree e terreni privati

1. E' fatto obbligo ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (giardini, cortili, ecc.), aree agricole non coltivate, ubicate nel territorio comunale, confinanti e/o non confinanti con siti pubblici, proprietari di villette, fabbricati, nonché amministratori di stabili con annesse aree a verde, responsabili di cantieri edili e stradali, responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere, a proprie cure e spese, ai seguenti interventi di pulizia:
- a) nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.): - **taglio dell'erba e della vegetazione** in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. - **Estirpazione di sterpaglie e cespugli** anche tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
  - b) **regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante**, con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni ed in particolare nelle aree prospicienti e che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse. Tale sfalcio, lungo i fronti delle proprietà deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza stessa del confine ed una profondità pari a ml. 10 per le aree poste all'interno del centro urbano e ml. 5 per le aree poste all'esterno del centro urbano;
  - c) **taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
  - d) **escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
  - e) **il divieto** di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiali di qualsiasi natura ammucchiato od affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, ecc.;
  - f) **a chiunque ari** o comunque lavori, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) terreni confinanti con le strade comunali e rurali, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
  - g) **che per garantire** la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati nel seguente modo:
    - ogni qualvolta si rendesse necessario per tutto l'arco dell'anno (gennaio/dicembre)

- e comunque nel corso dell'anno sono da eseguire almeno 3 (tre) interventi, aventi cadenza trimestrale con disposizione che il primo intervento sia effettuato non oltre il 30 aprile.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

588-

#### **Art. 39 - Strade campestri**

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza: le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

#### **Art. 40 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte specializzate nel settore con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquami e gli odori.
2. Tali operazioni, salvo casi di emergenza, devono eseguirsi nel Centro Storico dalle ore 06,00 alle ore 08,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,30 o dalle ore 20,00 alle ore 22,30. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal settore comunale competente per motivate esigenze di carattere igienico-sanitarie.
3. L'effettuazione delle operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere effettuata periodicamente al fine di evitare inconvenienti igienico - sanitari

#### **Art. 41 - Marciapiedi e portici**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
  - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade;
2. Non si possono percorrere i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

#### **Art. 42 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato a tutela del decoro urbano**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente C.d.S., dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è vietato:
  - a) disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga,

- come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
- b) collocare su pali dell'illuminazione pubblica paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
  - c) effettuare affissione fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
  - d) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
  - e) distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed ogni altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere, fatti salvi i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
  3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
  4. Restano salve le disposizioni e le sanzioni indicate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio Pubbliche Affissioni.

#### **Art. 43 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. Fermo il principio che il Comune si assume il compito di provvedere alla pulizia del suolo pubblico, i proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e negozi o di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
3. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata nonché all'eventuale taglio dei rami pericolanti onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta rifiuti e delle entrate delle civili abitazioni o degli uffici. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico ed in particolare nelle zone di transito.

6. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici comunali che stabiliranno di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare e spargere acqua che possa gelare.
7. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico, nel rispetto dei principi di sicurezza.
8. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale ed al competente ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione.
9. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
10. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
11. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, nel rispetto dei principi suindicati.
12. In caso di abbondanti nevicate il Sindaco potrà, inoltre, ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio debbano essere riuniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve e il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggioni e dalle sporgenze in genere.
13. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 44 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

1. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
2. In caso di abbondanti nevicate il Sindaco potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
5. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

#### **Art. 45 - Obbligo di pneumatici da neve o di catene a bordo**

1. Fermo restando quanto già previsto dal C.d.S., lungo le strade comunali, nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
2. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
3. I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
4. Sono altresì ammessi i mezzi antidrucciolevoli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone, con almeno quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con almeno quattro ruote) e O (rimorchi) superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
5. I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
6. I dispositivi antidrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
7. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, essi dovranno essere installati su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
8. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.
9. Le categorie di veicoli sopra menzionate rispondono alle seguenti definizioni:
  - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.;
  - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t.;
  - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t. ma non sup. a 3,5 t.

**Art. 46 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonchè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Devono inoltre collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti dal vigente regolamento.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, anche se sottostante i portici.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
8. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
12. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
13. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

14. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

588-

#### **Art. 47 - Rifiuti**

1. E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie.
2. I recipienti contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni. Essi devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal vigente regolamento Comunale.
3. In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati, negli orari imposti, a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito ai piedi degli stessi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.
4. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti.
5. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. E' vietato depositare sostanze che, in qualsiasi modo, possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.). E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.
7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
8. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
9. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
10. E' vietato spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
11. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.
12. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

**Art. 48 - Nettezza del suolo pubblico**

Salvo quanto stabilito nel Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si prescrive:

1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci od altre materie, di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone interessate al carico, allo scarico od al trasporto, devono provvedere immediatamente allo sgombero ed alla pulizia.
2. la violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.
4. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
5. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
6. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 49 - Raccolta differenziata di carta, cartoni ed involucri cartacei**

Salvo quanto stabilito nel Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di consentire lo smaltimento idoneo e razionale di carta, cartoni ed involucri cartacei:

1. è vietato il loro abbandono indiscriminato nell'ambito di tutto il territorio comunale;
2. tutti i cittadini ed in particolar modo gli esercenti le attività commerciali sono tenuti a conferire gli imballaggi, gli involucri di carta, cartone e simili, opportunamente ripiegati e legati, direttamente all'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani oppure richiedendo lo specifico intervento dell'azienda stessa.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 50 - Lavatura ed esposizione di biancheria nel centro storico**

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è ammessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

**Art. 51 - Panni e tappeti sulle finestre e balconi**

1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affacciano o meno su pubblica via o sopra la linea del parapetto di terrazzi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o aperti al pubblico passaggio. Ciò può essere lecito se fatto da finestre o balconi che affaccino su cortili interni o giardini privati, salvo che la polvere non vada a cadere su finestre, balconi, cortili e giardini altrui.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

**Art. 52 - Depositi in proprietà privata**

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.
3. La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

**Art. 53 - Baracche ed orti**

1. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l'edificazione e del vigente Regolamento Edilizio.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 54 - Ordini di riparazione**

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico e suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente o il Responsabile del Settore competente provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

**Art. 55 - Cortei, cerimonie e riunioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino procedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
5. E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati, fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale, al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.
7. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00

**Art. 56 – Manifestazioni**

In ottemperanza a quanto disposto nella circolare n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno Prefetto Matteo Piantedosi:

1. Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, dovranno inviare al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
2. Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. Nelle altre ipotesi il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
4. Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura. Qualora ne costatino l'effettiva esigenza, potranno altresì sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Nei casi di cui al punto 4., nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia

del generale dispositivo di sicurezza. Detto Comitato potrà fare riferimento alle "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", allegate alla circolare ministeriale del 18 luglio 2018.

6. Per le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da iporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.
7. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

#### **Art. 57 - Cortei funebri**

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di svolgere cortei funebri per il trasporto delle salme dalle abitazioni ai luoghi di culto ed al Cimitero Comunale a causa della loro pericolosità, in particolare per i pedoni e per il blocco totale del traffico durante il loro passaggio.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

### **TITOLO VI**

#### **TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA**

#### **Art. 58 - Prevenzioni incendi ed infortuni**

1. Su area pubblica o privata è vietato:
  - bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati o delle erbe infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato dal Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
  - accendere fuochi e bruciare materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a m. 50 da essi. Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:
    - l'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nella aree idonee e specificatamente attrezzate individuate e realizzate previa autorizzazione della Regione Abruzzo che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
    - l'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui di interventi silvicolture, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, competente per territorio.

2. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:
  - perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da materiale combustibile vegetale o di altro genere dai terreni;
  - ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
  - ripulitura, da parte degli Enti pubblici interessati, della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
  - graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità.
3. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
4. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 59 - Accensione di fuochi**

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2., o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.

La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna, compresa tra il sorgere del sole e il tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.

Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annui e giornalieri delle polveri sottili (PM 10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 2,5).
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

5. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m. dai luoghi indicati dall'art. 59, c. 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m. dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
6. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
7. E' vietato altresì bruciare sterpi o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
8. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al c. 5.
9. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 60 - Emissioni di odori, gas, vapori e fumo**

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, fumi e vapori che arrechino disturbo. Per le attività produttive, artigianali e commerciali la produzione e diffusione di odori, gas, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia d'igiene, sanità e di inquinamento atmosferico e di edilizia.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
  - alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore (ad esclusione di fiere e mercati ove è da ritenersi sempre vietato l'uso, salvo specifica normativa che disponga diversamente);
  - alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
  - ogni qualvolta lo consenta l'Amministrazione in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta dell'interessato, previo parere del settore ambiente e verifica della compatibilità del generatore in termini di inquinamento acustico e atmosferico generato.
3. E' comunque vietato in modo assoluto l'utilizzo di generatori autonomi di corrente sotto i portici.
4. Nel territorio comunale, sia in area pubblica che privata, è vietato mantenere acceso il motore quando il veicolo sosti inoperosamente, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla circolazione. Il divieto non si applica:
  - durante le fasi di riparazione degli autoveicoli, limitatamente agli spazi dell'officina meccanica;
  - durante lo svolgimento di attività ove l'accensione del motore è indispensabile per consentire il funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica, del veicolo medesimo;
  - ai mezzi di polizia e di soccorso.
5. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 61 - Emissioni ed esalazioni**

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 62 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**Art. 63 - Detenzione di materiale infiammabile**

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori degli esplosivi:

1. E' vietato tenere accatastata, allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, legna, paglia o qualsiasi altro materiale infiammabile, se non adottando le opportune cautele.
2. E' vietato costituire depositi consistenti di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai.
3. Nei sotterranei delle abitazioni e nei cortili interni non è possibile detenere bombole di gas piene se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli inquilini del fabbricato.
4. Nello specifico nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a Kg 15.
5. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
6. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

7. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

588 -

#### **Art. 64 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. E' assolutamente vietato:
  - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
  - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere;
  - d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 65 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico**

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su spazio pubblico, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.
3. E' assolutamente vietato esporre manifesti, scritti, o quant'altro non sia confacente alla pubblica decenza ed al pubblico decoro.
4. Per il tempo strettamente necessario è consentito esporre sui balconi in occasioni di eventi sportivi, culturali, religiosi, sociali, politici, sia locali che a livello nazionale bandiere o quant'altro identifichi l'appartenenza del soggetto/i all'evento in corso.
5. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **Art. 66 - Segnalazioni per verniciature**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, ovvero ad imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getti d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
5. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
6. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati, al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
7. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
8. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
9. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 67 - Lotta agli insetti nocivi o molesti**

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. È vietato tenere scoperti contenitori, di ogni forma, natura e dimensione, ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.

#### **Art. 68 - Trasporto di oggetti pericolosi**

1. Fatte salve le disposizioni previste dal C.d.S., è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo delle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo e nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto, al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

- 588**
4. E' vietato, altresì, far rotolar o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
  5. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
  6. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.
  7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### **Art. 69 - Atti contrari alla sicurezza**

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente C.d.S., è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:
  - a) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
  - b) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti genere;
  - c) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botolo o pozzetti, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
  - d) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
  - e) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

### **TITOLO VII**

#### **DELLA QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 70 - Disposizioni generali.**

1. Fatto salvo quanto dettato dalle norme speciali dal Regolamento acustico comunale vigente, nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o private, nei locali di ritrovo, pubblici o privati, nelle private abitazioni, comprese le loro pertinenze, è vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo.
2. Fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia di inquinamento acustico, e salvo esprese deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, è vietato l'uso di apparecchi di

diffusione sonora, di apparecchi radio-televisivi e strumenti musicali che producano rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo anche in pubblici esercizi, call-center, internet-point, scuole di ballo, circoli privati, palestre ed in qualsiasi locale di ritrovo.

3. Chiunque detenga, all'esterno di locali di ritrovo, giochi (biliardini, flipper, videogames e similari) ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24 e sino alle ore 8.00 del giorno successivo.
4. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
5. L'Arta, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
6. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
7. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo ed alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita.
9. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

#### **Art. 71 - Rumori molesti ed emissioni sonore**

Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento acustico Comunale, parte integrante del presente Regolamento:

1. Non è consentito l'esercizio, la modifica o il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi se non previa presentazione di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
2. Durante i lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, i macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia nel rispetto delle fasce orarie sopra citate.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

4. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.
5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
6. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
7. Il volume degli apparecchi televisivi e strumenti musicali, sonori e similari, deve essere regolato in modo tale da evitare la propagazione all'esterno su pubblica via dei suoni e dei rumori.
8. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
9. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
10. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
11. E' vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
12. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
13. I trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 72 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g della L. 447/95 e dal Codice della Strada, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. I sistemi d'allarme dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurto installati sui veicoli che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia

al fine di consentirne un'eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
5. I trasgressori sono tenuti a far cessare immediatamente il dispositivo.

588-

#### **Art. 73 - Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili**

Salvo quanto disposto dalla normativa vigente:

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore a 200 m. dalle abitazioni.
2. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
4. I trasgressori sono tenuti a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

#### **Art. 74 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

#### **Art. 75 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore**

1. Dalle ore 20,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

**TITOLO VIII****CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI**

Si rimanda integralmente a quanto contenuto nel Regolamento per la tutela degli animali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 806 del 13.04.2015, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

**TITOLO IX****DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Art. 76 - Concimazioni e diserbanti**

1. E' fatto divieto di effettuare la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato eccetto che dal tramonto alla levata del sole.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali e (limitatamente all'uso del fuoco) sotto le linee elettriche.
3. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

**Art. 77 - Sciupio dell'acqua potabile**

1. E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli strettamente domestici.
2. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

**TITOLO X****SPETTACOLI VIAGGIANTI****Art. 78 - Carovane di nomadi, zingari e giostrai.**

1. E' vietato il bivacco, campeggio e/o accampamento nelle strade, comprese le aree di parcheggio e di sosta, di tutto il territorio comunale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo possano essere realizzati, diversi dalla comune abitazione; tale divieto si

estende anche alle strade ed aree private sprovviste di adeguate attrezzature e impianti igienico-sanitari;

2. Ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa in misura fissa di € 500,00.
3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere le cose utilizzate per l'accampamento, nonché gli eventuali rifiuti ed interrompere con immediatezza il comportamento vietato; qualora non abbia luogo l'allontanamento immediato è prevista la rimozione forzata di ogni mezzo, nonché la contestazione del reato di cui all'art. 650 c.p. in capo al trasgressore.
4. La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, nonché l'obbligo del ripristino dei luoghi.

## TITOLO XI

### ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

#### **Art. 79 - Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana deliberato con Atti n° 3244 del 13.2.1939 e n° 3499 del 11.5.1939, vistati ed approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 28.8.1939 al numero 6073 Div. 2° e n° 1006 del 13.9.1947, vistato ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 14.10.1947 al numero 18416 Div. 2°, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili.

#### **Art. 80 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana composto da 80 articoli entrerà in vigore nei modi e tempi stabiliti nel vigente Statuto comunale.

n. 588

Firmati all'originale

Il Presidente  
f.to Aceto

Il Segretario Generale  
f.to Labbadia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: da 24 febbraio al 9 marzo 2020

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 24 febbraio 2020



Il Segretario Generale  
Avv. *Celestina Labbadia*